

Roma, 7 settembre 2006

Circolare n. 101/2006

Oggetto: Dogane – Revisione dell'accertamento – Legge 4.8.2006, n.248, su S.O. alla G.U. n.186 dell'11.8.2006.

Si richiama l'attenzione sul comma 35 dell'articolo 35 del decreto Bersani/Visco (convertito nella legge indicata in oggetto) che assegna all'Agenzia delle Dogane il compito di procedere ad un'attività di accertamento del *valore in dogana* delle merci al fine di recuperare (secondo quanto riportato nella relazione tecnica del provvedimento) un gettito di circa 92 milioni di euro per il 2006 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Più precisamente è stato attribuito all'Agenzia delle Dogane il compito di procedere all'acquisizione di dati e documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento che concorre a formare il valore delle merci in dogana, tanto nell'importazione e nell'esportazione, quanto nella loro introduzione nei depositi doganali e nei depositi Iva.

L'Agenzia potrà richiedere le informazioni e i documenti – oltretutto agli importatori ed agli esportatori – alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione e **alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci.**

L'acquisizione dei documenti da parte dei funzionari doganali potrà avvenire nel corso di accessi, ispezione o verifiche, oppure tramite richiesta di inviti a comparire o di trasmissione degli atti.

In caso di inottemperanza sono state previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 mila euro, nonché misure di sospensione e di revoca delle autorizzazioni doganali.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.186 dell'11.8.2006 (fonte Guritel)

LEGGE 4.8.2006, N.248

Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.».

*** omissis ***

Art. 35

*** omissis ***

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

*** omissis ***

FINE TESTO